



## **CITTÀ DI CLUSONE**

*Provincia di Bergamo*

REGISTRO GENERALE  
N. 916 DEL 01/12/2025

### **SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO SUE - EDILIZIA PRIVATA**

#### **DETERMINAZIONE n. 23 del 01/12/2025**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9 DEL D.P.R. N. 380/2001 E ART. 48 COMMI 1 E 2 LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 12/2005 - ANNO 2026**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

**PREMESSO** che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n° 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

**VISTO** che Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente al costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;

**VISTO** inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

**CONSIDERATO** che l'ISTAT non ha provveduto, per ragioni tecniche e su autorizzazione di Eurostat, a pubblicare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali nel corso del 2009, mentre lo ha fatto nei primi giorni del 2010, con la pubblicazione degli indici su base 2005 = 100, con coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005, pari a 1,186;

**VISTI** i nuovi indici ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativi al giugno 2005 (=99,9), giugno 2006 (=102,9), giugno 2007 (=106,7), giugno 2008 (=112,8) e giugno 2009 (=112,6), constatato che l'Istituto Nazionale di Statistica a partire dal mese di gennaio 2013 ha proceduto al calcolo del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con nuova base 2010=100, e soltanto a partire da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati;

**VISTA** la relazione di calcolo da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico alla quale è allegata la tabella dei nuovi indici ISTAT con base anno 2010= 100 nella quale risultano elencati tutti gli indici del periodo considerato ed in particolare che l'indice di giugno 2024 è pari a 114,30 e l'indice di maggio 2025 è pari a 116,50;

**PRESO ATTO** che in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per l'aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010 da cui risulta un aggiornamento del costo di costruzione a valere dal 1° gennaio 2025 di € 489,35, come risulta nella relazione di calcolo allegata;

**ACCERTATO PERTANTO CHE** a decorrere dal 1° gennaio 2026, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è stabilito in € 489,35 al metro quadrato, come risulta dalla relazione dell'ufficio tecnico;

**VISTO** il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

**DATO ATTO CHE**, con la sottoscrizione della presente determinazione, il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, così come definito dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 16 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 90/2024 del 01.03.2024 di attribuzione dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore Pianificazione del Territorio;

#### **DETERMINA**

- 1) di aggiornare, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2005, il costo di costruzione di cui alla deliberazione regionale citata ad € **489,35** al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2026 per le ragioni precisate in premessa.

Clusone, li 01/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE DEL  
TERRITORIO  
ANDREA LOCATELLI / InfoCert  
S.p.A.**